



# CODICE DEONTOLOGICO E REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

Il codice deontologico è costituito da un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza e indica la condotta dei Soci

Le norme deontologiche si applicano a tutti i mediatori iscritti all'ASSOMEF, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

### **Articolo 2 – Potestà disciplinare**

Spetta alla Commissione disciplinare (*norme per la nomina e la costituzione: vedi art. 15 statuto*) prevista dallo statuto di ASSOMEF la potestà di irrogare le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

### **Articolo 3 – Volontarietà dell'azione**

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

### **Articolo 4 – Attività all'estero**

Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, il mediatore italiano iscritto all'ASSOMEF è tenuto al rispetto anche delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività.

### **Articolo 5 – Doveri di probità, dignità e decoro**

Il mediatore deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare il mediatore cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso. Il mediatore è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività professionale quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della categoria e dell'Associazione.

### **Articolo 6 – Doveri di diligenza**

Il mediatore deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

### **Articolo 7 – Doveri di segretezza e riservatezza**

È dovere del mediatore mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dal/i cliente/i o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza dell'incarico.

1. Il mediatore deve mantenere la riservatezza sulle prestazioni professionali oltre che per i contenuti anche relativamente all'esistenza della prestazione stessa.
2. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui o di coloro che si rivolgono al mediatore per chiedere assistenza senza che l'incarico sia accettato.
3. Il mediatore ha cura di custodire tutto il materiale relativo al/i cliente/i, salvaguardandolo/i da ogni accesso indesiderato.
4. Il mediatore deve garantire che il segreto professionale sia esteso a tutte le persone che per loro condizione, stato o ufficio sono in contatto con il professionista e possono in qualsiasi modo avere accesso ai dati custoditi.



Associazione Mediatori Familiari

**AssoMef**

Associazione di categoria professionale

5. Il mediatore è tenuto al segreto professionale anche nei confronti degli ex clienti.
6. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo con il consenso del/i cliente/i, purchè non violi la riservatezza di altre persone.
7. Il mediatore deve mettere al corrente il/i cliente/i che la violazione del segreto professionale è obbligatoria, se legalmente richiesta dall'autorità, in caso di procedimenti giudiziari.

#### **Articolo 8 – Doveri di competenza**

Il mediatore non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. Il mediatore deve comunicare agli assistiti le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per i casi di particolare impegno e complessità, l'opportunità di rivolgersi ad altro professionista

L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.

#### **Articolo 9 – Obbligo di formazione e supervisione permanente**

E' dovere del mediatore curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività.

Il mediatore realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative volte all'approfondimento sulla materia specifica.

E' dovere deontologico del mediatore quello di rispettare il regolamento in materia di formazione e supervisione adottato dall'Associazione.

#### **Articolo 10 – Informazioni sull'attività professionale**

Il mediatore può dare informazioni sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dall'Associazione.

Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.

Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

Costituiscono illeciti disciplinari:

1. la divulgazione di dichiarazioni o notizie ingannevoli sulla propria qualità professionale, la propria competenza e la propria formazione;
2. la ricerca di clientela attraverso manifestazione di opinioni squalificanti il lavoro dei colleghi, i modelli teorici di riferimento diversi dal proprio ed il lavoro di altre categorie professionali;
3. la promessa di corrispondere o ricevere vantaggi economici quale corrispettivo per l'invio di clientela;
4. l'uso di titoli riservati ad altre categorie professionali.

## **TITOLO II RAPPORTI CON I MEDIANDI**

#### **Articolo 11 – Rapporto di fiducia**

Il rapporto con i clienti è fondato sulla fiducia.

#### **Articolo 12 – Assunzione e rinuncia all'incarico**

Il mediatore è libero di accettare l'incarico ed in caso positivo, ha diritto di rinunciare ad esso, solo per un giustificato motivo sopravvenuto.

In caso di rinuncia al mandato il mediatore deve dare ai mediandi un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarli di quanto è necessario fare per prevenire problemi e disagi.



### **Articolo 13 – Obbligo di informazione**

Il mediatore è tenuto a fornire ai mediandii che lo richiedano tutte le informazioni utili al processo di mediazione secondo il modello operativo.

### **Articolo 14 – Restituzione di documenti**

Il mediatore è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo ai mediandii l'eventuale documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento dell'incarico quando questi ne facciano richiesta.

### **Articolo 15 – Doveri nei confronti dei mediandi**

1. Il mediatore rispetta le opinioni ed i valori dei mediandii anche se non li condivide. A sua volta è libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche.
2. Il mediatore adotta tutte le cautele necessarie per evitare ai mediandii il disagio derivante da un rifiuto o da un'interruzione del rapporto.
3. Il mediatore deve pattuire in modo chiaro il contratto economico.
4. Nel caso di rapporti professionali che prevedano interventi di terzi o la presenza di altri operatori, il mediatore è tenuto a prendere contatto con terzi solo con il consenso dei mediandii.
5. Il mediatore utilizza la relazione di mediazione per l'esclusivo interesse dei mediandii, evitando abusi in qualsiasi campo (emotivo, sessuale, ideologico, religioso, economico, ecc.)  
Costituisce abuso qualsiasi uso della relazione di mediazione diretto alla realizzazione di interessi diversi da quelli dei mediandii.
6. Il mediatore non può intraprendere una relazione professionale di mediazione con persone con cui abbia un rapporto di parentela o una relazione affettiva, sessuale o di lavoro.
7. Nel caso in cui il percorso di mediazione familiare sia suggerita da un Magistrato, il Mediatore Familiare deve informare i mediandi che:
  - egli dovrà riferire all'Autorità Giudiziaria rispetto all'adesione o meno al percorso di Mediazione Familiare, nel rispetto del dovere della riservatezza;
  - i mediandi trasmetteranno direttamente alle autorità competenti l'eventuale raggiungimento di accordi in Mediazione Familiare;il mediatore familiare non riferirà alcuna notizia alle Autorità competenti, nel caso di interruzione della Mediazione Familiare o dell'impossibilità di proseguire o in assenza di accordi raggiunti.

## **Titolo III RAPPORTI CON I COLLEGHI**

### **Articolo 16 – Rapporto di colleganza**

Il mediatore deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

### **Articolo 17 – Rapporti con i collaboratori**

Il mediatore deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.

### **Articolo 18 – Rapporti con ASSOMEF**

Il mediatore ha il dovere di collaborare con l'Associazione per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità.

Il mediatore accetta che eventuali reclami nei suoi confronti siano decisi in ambito associativo; si impegna inoltre a fornire informazioni complete ed esatte per la valutazione deontologica dei suoi comportamenti.

## **Titolo IV PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**



## **Articolo 20 – Sanzioni disciplinari erogate dalla Commissione Disciplinare (art. 15 Statuto)**

Le sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo i casi sono:

- 1) l'ammonizione orale, che consiste nel richiamare il socio sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;
- 2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
- 3) la sospensione da due mesi ad un anno dall'Associazione ASSOMEF;
- 4) la cancellazione dall'elenco degli iscritti ASSOMEF e la contestuale esclusione dall'Associazione.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinate anche in relazione:

- a) all'intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme e disposizioni;
- b) al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- c) all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- d) al comportamento complessivo del mediatore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari del biennio anteriore.

## **Articolo 21 – Cancellazione dall'Associazione**

La cancellazione è pronunciata nei confronti del mediatore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria professionale.

Importano di diritto la cancellazione dall'elenco dell'Associazione ASSOMEF:

- a) l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- b) la condanna per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione, ad una pena detentiva superiore a due anni per reato non colposo;

## **Articolo 22 – Procedimento disciplinare**

Il mediatore che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Il Consiglio direttivo promuove, d'ufficio o su segnalazione di qualunque interessato, il procedimento disciplinare e richiede alla Commissione disciplinare l'applicazione delle sanzioni.

La Commissione disciplinare non può adottare alcun provvedimento nei confronti del mediatore, se non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre venti giorni da quando ha ricevuto la richiesta da parte del Consiglio direttivo.

Il mediatore deve essere convocato dalla Commissione per la sua difesa entro trenta giorni lavorativi dalla contestazione del fatto.

Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla data fissata per l'audizione a difesa del mediatore, l'applicazione della sanzione gli verrà comunicata entro e non oltre i successivi quindici giorni.

Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

Il procedimento disciplinare deve concludersi, in ogni altro caso, entro centoventi giorni dalla data della contestazione dell'addebito.

Ad eccezione dell'ammonizione, che è dato dal Presidente della Commissione, le altre sanzioni sono irrogate dall'intera Commissione disciplinare.

## **Articolo 23 – Rapporti tra procedimento disciplinare e processo penale**

Nel caso di commissione di fatti illeciti di rilevanza penale, la valutazione disciplinare da parte dell'Associazione, non è ostacolata dalla pendenza delle iniziative penali.

## **Articolo 25 – Impugnazione delle sanzioni**

Le sanzioni disciplinari possono essere sempre impugnate dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.